



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Soprintendente archivistico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n.0002973 del 16/10/2015 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio storico della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona e fondi acquisiti e aggregati riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio storico della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona e i fondi acquisiti e aggregati.....

costituito da: 628 pezzi ...

di proprietà della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona

detenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona...

conservato

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi: la documentazione rappresenta l'attività che la Banca ha svolto per quasi un intero secolo (1907-1992); un'attività nata con l'obiettivo di far accedere al libero credito le fasce più povere della popolazione locale. Tale patrimonio archivistico costituisce un grandissimo valore culturale in quanto è testimonianza della memoria storica locale e dello sviluppo economico delle imprese bancarie in Umbria.

La Banca nata come Cassa Rurale di Prestiti San Felice di Spello, venne istituita il 1° settembre 1907 presso i locali della sagrestia della chiesa di S. Lorenzo Martire di Spello, alla presenza di un notaio e di quattordici soci fondatori. Lo statuto prevedeva l'esistenza

dei seguenti organi sociali: Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci, Collegio Sindacale.

Le prime modifiche ad alcuni articoli dello statuto vennero effettuate già nel corso dei primi anni; con il testo unico sull'ordinamento delle Casse Rurali ed Artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, l'assemblea generale della Banca, il 27 marzo 1938, decise di annullare lo Statuto del 1907 e di approvarne uno nuovo apportando una modifica di rilievo alla denominazione: "Cassa Rurale ed artigiana di Spello-Società cooperativa a garanzia illimitata". Successivamente, in virtù della legge del 4 agosto 1955, che modificava e innovava il testo unico del 1937, e a seguito di un processo di cambiamento da cooperativa di credito a banca vera e propria, nella seduta del 25 marzo 1956, l'assemblea generale approvò un nuovo Statuto.

Nel 1969, in conseguenza di un progetto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Costano, lo Statuto venne nuovamente modificato e ufficializzato con atto notarile il 21 febbraio 1970. Ulteriori rettifiche e integrazioni agli articoli vennero apportate nel 1972 e nel 1984; nel 1989 venne adottato un nuovo Statuto – tipo, autorizzato dalla Banca d'Italia per le Casse Rurali ed Artigiane.

L'ultima edizione statutaria, che rientra nella documentazione oggetto della dichiarazione, è quella approvata dall'assemblea dei soci del 2 febbraio 1992 conseguente alla fusione per incorporazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Bettona con quella di Spello.

La documentazione presa in considerazione copre un arco temporale che va dal 1907 al 1992 ed ha una consistenza complessiva di 628 pezzi. Il materiale, diviso in più serie, è costituito da buste, registri, fascicoli e fotografie; si tratta della documentazione presente nel volume "L'archivio storico della Banca di credito cooperativo di Spello e Bettona e i fondi acquisiti e aggregati" a cura di Paola Franceschini e Eleonora Giovagnoli pubblicata nella Collana della Soprintendenza archivistica "Scafali senza polvere" nell'anno 2007.

Notifica in particolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:


- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);

- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
 - consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il **divieto** di:
- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
 - far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via S. Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia il 24 novembre 2015



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

Mario Guadagni